

**Messaggio  
concernente la modificazione delle prescrizioni  
di rimborso per i mutui accordati all'OMS**

del 10 settembre 1980

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci preghiamo sottoporvi per approvazione un disegno di decreto federale che ci autorizza a modificare le prescrizioni di rimborso per i mutui accordati dalla Confederazione all'Organizzazione mondiale della sanità e ad aggiornare il rimborso durante sette anni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 settembre 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Chevallaz  
Il cancelliere della Confederazione, Huber



## **Compendio**

*Allo scopo di agevolare il finanziamento di un annesso alla sede dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), vi proponiamo di prolungare il termine di rimborso per i mutui già accordati e di differire il rimborso durante sette anni.*

*Il provvedimento, che non richiede crediti suppletivi, risponde all'intento di conservare a Ginevra la sua importanza internazionale.*

## 1 Parte generale

Con i decreti federali del 18 dicembre 1959 (FF 1959 1196) e 17 giugno 1964 (FF 1964 1101), avete assegnato all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) mutui senza interesse, dell'ammontare di 26,5 milioni di franchi, destinati alla costruzione della propria sede in Ginevra. Le prescrizioni di rimborso figurano espressamente nei decreti federali: i prestiti sono rimborsabili in venti annualità uguali, a contare dal 31 dicembre 1968. Di conseguenza, il 1° gennaio 1981, essi ascenderanno ancora a 9 275 000 franchi.

L'Organizzazione mondiale della sanità consacra oggigiorno gran parte del suo lavoro alla cooperazione allo sviluppo; per tale ragione alcuni Paesi emergenti avevano proposto di trasferire la sede dell'OMS nel Terzo Mondo. La proposta venne però accantonata in favore di un ampliamento del complesso attuale; il segretariato dell'OMS ci ha dunque pregati di agevolare il finanziamento di un annesso all'edificio di sede dell'organizzazione. I costi di costruzione, prescindendo dal rincaro, dovrebbero ammontare a circa 10 milioni di franchi.

Considerata la situazione finanziaria difficile in cui versa la Confederazione, ci *asteniamo* dal chiedervi l'assegnazione di un nuovo credito all'OMS, vi proponiamo invece unicamente di prorogare di sette anni il termine di rimborso per i mutui già accordati e di aggiornare il rimborso durante gli esercizi finanziari 1982-1988. Il finanziamento dell'edificio dovrebbe pertanto operarsi mediante credito bancario, però, grazie alla dilazione menzionata, l'OMS disporrebbe di 1 325 000 franchi annui per il pagamento dell'ammortamento e degli interessi del nuovo credito di costruzione. Il segretariato dell'OMS ci ha comunicato l'alta utilità dell'offerta. La Confederazione può, in questo modo, continuare i suoi sforzi per il mantenimento del ruolo internazionale di Ginevra, senza l'obbligo di liberare un importante credito.

## 2 Incidenze per la Confederazione

La Confederazione protrae di sette anni il rimborso delle annualità di 1 325 000 franchi ciascuna che l'Organizzazione mondiale della sanità ancora le deve. La pianificazione finanziaria tiene conto già della diminuzione transitoria degli introiti che ne deriva. La proposta non incide sull'effettivo del personale della Confederazione.

## 3 Linee direttive della politica di governo

Il disegno, oggetto del presente messaggio, corrisponde alle «linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979-1983» (FF 1980 I 548), nelle quali avevamo espressa la nostra risoluzione a «prendere, per quanto possibile, provvedimenti propri a salvaguardare il richiamo internazionale di Ginevra», dacché «il nostro ruolo di Stato di sede per numerose organizzazioni internazionali e i nostri sforzi volti a mantenere in merito l'im-

portanza di Ginevra continuano a far parte integrante — e non esigua — della nostra politica estera».

#### **4           Costituzionalità**

La costituzionalità del disegno di decreto federale deriva dalla competenza generale della Confederazione in materia di relazioni estere. La cooperazione con le organizzazioni internazionali, di cui la nostra politica tradizionale d'offerta di sede è una delle forme, costituisce un aspetto rilevante di dette relazioni. La costituzionalità del disegno è quindi stabilita.

**Decreto federale  
concernente la modificazione delle prescrizioni  
di rimborso per i mutui accordati all'OMS**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

vista la competenza generale della Confederazione in materia di relazioni estere;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1980 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

Le prescrizioni di rimborso per i mutui accordati dalla Confederazione all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con i decreti federali del 18 dicembre 1959 <sup>2)</sup> e 17 giugno 1964 <sup>3)</sup> sono modificate come segue: il rimborso delle sette annualità che giungeranno a scadenza a contare dal 31 dicembre 1981 è differito di sette anni. Le somme saranno rimborsabili soltanto a partire dal 31 dicembre 1988.

**Art. 2**

<sup>1)</sup> Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

<sup>2)</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale e non sottostà al referendum.

<sup>1)</sup> FF 1980 III 409

<sup>2)</sup> FF 1959 1196

<sup>3)</sup> FF 1964 1101